

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 luglio 2020, n. 94

Decisione UE 2015/789 s.m.i. art. 9 comma 2.

Riconoscimento del secondo "sito indenne" dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* e dell'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per l'Operatore Professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C., esercente l'attività vivaistica di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia.

il Responsabile della P.O. "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell'istruttoria effettuata, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni; abrogata ad eccezione di alcune disposizioni.

Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 "Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* di cui alla DDS 674/2018"

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia" e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 "Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275".

Considerato che, l'art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell'allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata;

Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui "sono soddisfatte tutte le condizioni" riportate dal punto a) al punto h);

Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che recita: *"Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15"*.

Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 "Procedure per il riconoscimento di "sito indenne" da *Xylella fastidiosa*" per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia", che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l'imballaggio e la tracciabilità dei vegetali appartenenti alle piante specificate prodotte all'interno delle zone delimitate da *Xylella fastidiosa*, in siti riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.

Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei "requisiti di un sito di produzione indenne da *Xylella fastidiosa* ai sensi dell'articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015".

Vista l'istanza di riconoscimento del secondo sito indenne inviata dall'OP "Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C." in data 18/06/2020 prot. entrata Regione Puglia AOO_181/PROT/22/06/2020/0005781.

Accertato che l'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.** è registrato al RUOP della Regione Puglia con codice: **IT-16-0179** e centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.lla 175, per l'attività di produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante e materiale di propagazione.

Vista la D.D.S. del 27 agosto 2019 n. 108 con la quale **alcune strutture produttive** protette dell'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.** in agro di Francavilla Fontana alla c.da Padre Eterno, riportate in catasto al Fgl. 124 p.la 175 per una superficie protetta utilizzata di m² 6.598 sono state riconosciute "sito indenne" dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* per 12 mesi.

Considerato che con D.D.S. n. 51 del 17 aprile 2020, questa Sezione Osservatorio Fitosanitario, ha sospeso il riconoscimento di sito indenne e la conseguente autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, sino all'individuazione ed estirpazione di tutte le piante infette individuate nei 100 m attorno alle strutture produttive dell'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.**

Acquisito il Verbale n. AOO_181/PROT/19/06/2020/0005742 di ispezione ufficiale del 19/06/2020 nella quale gli Ispettori fitosanitari hanno riscontrato l'abbattimento di altre 14 (quattordici) piante di olivo residue all'interno del vivaio e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole al ripristino e rinnovo del riconoscimento quale sito indenne del vivaio di cui trattasi;

Vista la richiesta tramite e-mail inviata all'ARIF da parte della Sezione Osservatorio Fitosanitario di Bari in data 25/06/2020 sulla conferma di avvenuto completamento del campionamento dell'area buffer intorno al vivaio "**Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.**";

Vista la trasmissione per e-mail dell'ARIF in data 03/07/2020 degli esiti delle analisi effettuate sui campioni

“integrativi” rilevati sul buffer vivaio Montanaro in agro di Francavilla Fontana, prelevati da ARIF in data 29/06/2020, risultati dai quali si evince la presenza di un campione risultato positivo per Xylella fastidiosa anche ad analisi di conferma, relativo ad una pianta di olivo.

Visto il verbale prot. AOO_181/09/07/2020/0006205 di abbattimento e distruzione in data 08/07/2020 redatto dell'Agente Fitosanitario dell'Osservatorio Fitosanitario sez. di Brindisi relativo ad una pianta di olivo infetta sita in agro di Francavilla Fontana foglio 140 particella 332, rientrante nell'area buffer del vivaio “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, il cui intestatario risulta essere il sig. Calò Emanuele;

Vista la D.D.S. del 09/07/2020 n. 92 con la quale, a seguito della individuazione ed eliminazione di tutte le piante infette individuate nei 100 m attorno e all'interno delle strutture produttive dell'operatore professionale “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, si è provveduto a ripristinare e a **rinnovare il riconoscimento di “sito indenne”** dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa e dell'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per il suddetto operatore professionale esercente l'attività nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia, come da Decisione UE 2015/789 s.m.i. art. 9 comma 2.

Acquisito il verbale n. AOO_181/PROT/15/07/2020/0006349 di ispezione ufficiale del 19/06/2020 nella quale gli Ispettori fitosanitari hanno accertato e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole al riconoscimento del secondo sito indenne dell'OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, coincidente con tre serre indicate nell'**Allegato 1** con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta utilizzata di m² 1245,00;

Considerato che il secondo sito indenne, di cui si richiede il riconoscimento, è situato all'interno del centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.lla 175, la cui area buffer è coincidente con quella del sito cui è stato ripristinato e **rinnovato il riconoscimento di “sito indenne”** dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, allo stesso operatore professionale, con D.D.S. del 09/07/2020 n. 92.

Considerato che il presente provvedimento ha carattere fitosanitario, circoscritto esclusivamente all'attività di sito indenne e che il titolare dell'attività ha l'obbligo di acquisire preventivamente all'avvio dell'esercizio di produzione e commercializzazione all'ingrosso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

PROPONE di :

- **prendere atto** che a seguito di ispezione e da parte dell'ARIF eseguita nei 100 m attorno al centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.lla 175, dell'OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, e all'interno del centro aziendale, eseguito da parte degli Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, tutte le piante infette individuate, anche a seguito di risultati diagnostici, sono state abbattute.
- **prendere atto** del verbale n. AOO_181/PROT/15/07/2020/0006349 di ispezione ufficiale del 19/06/2020 nella quale gli Ispettori fitosanitari hanno accertato e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole al riconoscimento del secondo sito indenne dell'OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, coincidente con tre serre indicate nell'**Allegato 1** con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta utilizzata di m² 1245,00;
- **riconoscere** all'Operatore Professionale “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, registrato al

RUOP con codice IT-16-0179 per le strutture produttive protette nel centro aziendale autorizzato in agro di Francavilla Fontana (BR) situato in zona Infetta, alla c.da Padre Eterno e riportate in catasto al Fgl. 124 p.la 175, nelle tre serre indicate nell'**Allegato 1** con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta utilizzata di m² 1245,00, il secondo "**sito indenne**" dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015;

- **autorizzare** all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di **piante specificate orticole** (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) nonché **all'uso del Passaporto** (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato.
- **disporre** che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate" così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 "Procedure per il riconoscimento di "sito indenne" e dalla nota tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe, nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale, pericolose conseguenze così come riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di "*sito indenne*" verrà comunicata alla Ditta interessata, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza a seguito del rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né

a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio "Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN" al Dr. Tedeschi Giuseppe;

VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" al Dott. Vitantonio Fornarelli;

VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA di:

- **prendere atto** che a seguito di ispezione e da parte dell'ARIF eseguita nei 100 m attorno al centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.lla 175, dell'OP "Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.", e all'interno del centro aziendale, eseguito da parte degli Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, tutte le piante infette individuate, anche a seguito di risultati diagnostici, sono state abbattute.
- **prendere atto** del verbale n. AOO_181/PROT/15/07/2020/0006349 di ispezione ufficiale del 19/06/2020 nella quale gli Ispettori fitosanitari hanno accertato e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole al riconoscimento del secondo sito indenne dell'OP "Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.", coincidente con tre serre indicate nell'**Allegato 1** con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta utilizzata di m² 1245,00;
- **riconoscere** all'Operatore Professionale "Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.", registrato al RUOP con codice IT-16-0179 per le strutture produttive protette nel centro aziendale autorizzato in agro di Francavilla Fontana (BR) situato in zona Infetta, alla c.da Padre Eterno e riportate in catasto al Fgl. 124 p.lla 175, nelle tre serre indicate nell'**Allegato 1** con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta

utilizzata di m² 1245,00, il secondo “**sito indenne**” dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015;

- **autorizzare** all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di **piante specificate orticole** (*Brassica spp*, *Lycopersicon lycopersicum*, *Solanum melongena*) nonché **all’uso del Passaporto** (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato.
- **disporre** che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe, nei confronti della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale, pericolose conseguenze così come riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi.
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.


Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 7 facciate e dall’Allegato 1, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
(*dr. Luigi TROTTA*)

Il presente Allegato 1, firmato digitalmente, è composto da n. 1 pagine.

Allegato 1



VIVAI MONTANARO SAS DI MONTANARO ANGELO & C. - Francavilla Fontana Fgl. 124 p.11a 175